

possano a qualunque titolo incidere sui risultati economici, finanziari e patrimoniali della Società e del Gruppo. Tra i compiti più significativi attribuiti a tale nuova funzione aziendale si segnalano i seguenti: (i) definire e presidiare le linee guida, le procedure, gli strumenti e le metodologie di *assessment* dei rischi a impatto rilevante sopra indicati; (ii) gestire, sempre con riferimento ai rischi a impatto rilevante, il processo di mappatura dei rischi di Gruppo e analizzarne e valutarne le risultanze, coordinandosi con la funzione “*Audit*” al fine di condividere i risultati delle rispettive attività di *risk assessment*; (iii) operare il consolidamento dei rischi a livello di Gruppo e sviluppare le operazioni di *netting* e copertura infragruppo; (iv) definire e sottoporre all’Amministratore Delegato le linee guida di gestione dei rischi, individuando le relative azioni di mitigazione e monitorando la corretta attuazione delle stesse; (v) trasferire ai *risk owner* i modelli di gestione, gli strumenti utilizzabili per le coperture e i livelli di esposizione ottimali, monitorandone il rispetto in relazione agli obiettivi di piano di breve, medio e lungo termine; (vi) definire e proporre all’Amministratore Delegato l’architettura ottimale dei presidi dedicati all’attività di *risk management*; (vii) predisporre un’adeguata reportistica integrata e di dettaglio dei rischi aziendali rilevanti, dei processi di controllo implementati e delle attività di copertura effettuate; (viii) garantire le coperture assicurative per tutto il Gruppo; (ix) implementare e gestire il modello di *Enterprise Risk Management* di Gruppo.

Il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno sull’informativa finanziaria

Nell’ambito del sistema di controllo interno il Gruppo si è dotato già da alcuni anni di un apposito sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria (nel presente paragrafo indicato unitariamente, per brevità, come “Sistema”).

Tale Sistema, nel suo complesso, è definito come l’insieme delle attività volte a identificare e a valutare le azioni o gli eventi il cui verificarsi o la cui assenza possa compromettere, parzialmente o totalmente, il raggiungimento degli obiettivi del sistema di controllo (“Sistema di gestione dei rischi”), integrato dalle successive attività di individuazione dei controlli e definizione delle procedure che assicurano il raggiungimento degli obiettivi di attendibilità, accuratezza, affidabilità e tempestività dell’informativa finanziaria (“Sistema di controllo interno”).

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha curato lo sviluppo e l’implementazione di uno specifico modello per la valutazione del Sistema e ha adottato un apposito corpo procedurale – che è stato portato a conoscenza di tutto il personale interessato – nel quale sono riportate le metodologie adottate e le responsabilità del personale stesso nell’ambito delle attività di definizione, mantenimento e monitoraggio del Sistema in questione. In particolare, il Dirigente preposto ha emanato una procedura che regola il modello di riferimento del sistema di controllo e una procedura descrittiva del processo di valutazione del sistema di controllo interno sull’informativa finanziaria, che definisce ruoli e responsabilità nell’ambito organizzativo aziendale prevedendo uno specifico flusso di attestazioni interne.

I controlli istituiti sono stati oggetto di monitoraggio per verificarne sia il “disegno” (ovvero che il controllo, se operativo, è strutturato al fine di mitigare in maniera accettabile il rischio identificato) sia l’effettiva “operatività”.

Al *management* responsabile delle attività/controlli e alla funzione “*Audit*” della Società sono affidate responsabilità di verifica periodica del Sistema.

Sulla scorta di quanto previsto in materia dalla Sezione 404 del *Sarbanes-Oxley Act* (che ha trovato piena applicazione nell’ambito della Società e del Gruppo

e delle informazioni nonché i punti di controllo chiave (procedure amministrative e contabili).

Alla funzione "Audit" della Società è affidato il compito di esprimere una valutazione "indipendente" in merito all'operatività del MAP.

I risultati delle valutazioni effettuate sia dal *management* di linea sia dalla funzione "Audit" della Società sono comunicati al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attraverso specifici flussi informativi periodici di sintesi, che classificano le eventuali carenze di operatività e/o disegno dei controlli – ai fini del loro potenziale impatto sull'informativa finanziaria – in semplici carenze, debolezze significative o carenze materiali.

Nel caso in cui dalle valutazioni effettuate emergano carenze, i flussi informativi da ultimo indicati riportano anche le eventuali azioni correttive, intraprese o da intraprendere, volte a consentire il raggiungimento degli obiettivi di attendibilità, accuratezza, affidabilità e tempestività dell'informativa finanziaria.

Tali flussi vengono altresì utilizzati per la periodica informativa circa l'adeguatezza del Sistema fornita dal Dirigente preposto nei riguardi del Collegio Sindacale, del Comitato per il controllo interno e della Società di revisione.

Sulla base della reportistica sopra indicata, e tenuto conto delle attestazioni rilasciate dai responsabili di ciascuna struttura aziendale interessata dal MAP, il Dirigente preposto rilascia a sua volta unitamente all'Amministratore Delegato apposita attestazione circa l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili predisposte per la formazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato ovvero della relazione finanziaria semestrale (a seconda del documento di volta in volta interessato).

Disciplina delle società controllate estere extra UE

Con riferimento all'esercizio 2009 si è proceduto da parte del Comitato per il controllo interno alla verifica della perdurante osservanza, nell'ambito del Gruppo, della disciplina in materia di trasparenza contabile, di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni delle società controllate costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea (per brevità, nel prosieguo, definite "società controllate estere extra UE") dettata dalla CONSOB nell'ambito del Regolamento Mercati.

In particolare, si segnala al riguardo che:

- > in base ai dati di bilancio al 31 dicembre 2008 e in applicazione dei parametri di significativa rilevanza ai fini del consolidamento introdotti nel Regolamento Mercati CONSOB con effetto dal 1° luglio 2008, sono state individuate nell'ambito del Gruppo 11 società controllate estere extra UE cui la disciplina in questione risulta applicabile per l'esercizio 2009. Trattasi, in particolare, delle seguenti società:
 - 1) Ampla Energia e Serviços SA (società brasiliana); 2) Chilectra SA (società cilena);
 - 3) Companhia Distribuidora y Comercializadora de Energia SA (società colombiana);
 - 4) Companhia Energetica do Ceará SA (società brasiliana); 5) Edegel SA (società peruviana); 6) Emgesa SA ESP (società colombiana); 7) Empresa Nacional de Electricidad - Endesa Chile SA (società cilena); 8) Endesa Brasil SA (società brasiliana); 9) Endesa Capital Finance LLC (società statunitense); 10) Enersis SA (società cilena); 11) Enel OGC-5 OJSC (società russa);
- > lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio 2009 di tutte le società sopra indicate, quali inseriti nel *reporting package* utilizzato ai fini della redazione del bilancio consolidato 2009 del Gruppo Enel, verranno messi a disposizione del pubblico da parte di Enel entro il giorno successivo all'approvazione assembleare del bilancio di esercizio 2009 della stessa Società (secondo le modalità indicate nel Regolamento Emittenti CONSOB);

- > gli statuti, la composizione e i poteri degli organi sociali di tutte le società sopra indicate sono stati acquisiti da parte di Enel e sono tenuti a disposizione della CONSOB, in versione aggiornata, ove da parte di quest'ultima fosse avanzata specifica richiesta di esibizione a fini di vigilanza;
- > è stato verificato da parte di Enel che tutte le società sopra indicate: (i) forniscono al revisore della Capogruppo le informazioni necessarie al revisore medesimo per condurre l'attività di controllo dei conti annuali e infra-annuali della stessa Enel; (ii) dispongono di un sistema amministrativo-contabile idoneo a fare pervenire regolarmente alla direzione e al revisore della Capogruppo i dati economici, patrimoniali e finanziari necessari per la redazione del bilancio consolidato di Gruppo.

Operazioni con parti correlate

Nel mese di dicembre 2006 il Consiglio di Amministrazione ha adottato – in recepimento di quanto disposto dal codice civile (cui la CONSOB fino a tale momento non aveva ancora dato specifica attuazione), nonché delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina – un regolamento che individua le modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere dalla Società, ovvero da sue controllate, con parti correlate; ciò al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sia sostanziale sia procedurale, delle operazioni stesse. Nel mese di marzo 2010 la CONSOB, in attuazione delle previsioni del codice civile, ha dettato principi generali in materia di operazioni con parti correlate, in base ai quali il Consiglio di Amministrazione prevede di adeguare nel corso del 2010 il regolamento sopra indicato.

In base a tale regolamento il Comitato per il controllo interno è chiamato a un preventivo esame delle varie tipologie di operazioni con parti correlate, fatta eccezione per quelle che presentano un limitato profilo di rischio per la Società e per il Gruppo (rientrando in tale ambito le operazioni compiute tra società interamente possedute da Enel, nonché quelle tipiche o usuali, quelle regolate in base a condizioni *standard* e quelle il cui corrispettivo sia fissato in base a quotazioni ufficiali di mercato oppure a tariffe definite dalle pubbliche Autorità). A seguito dell'esame da parte del Comitato per il controllo interno, il consiglio di amministrazione provvede quindi alla preventiva approvazione (nel caso di operazioni di competenza della Società) ovvero alla preventiva valutazione (nel caso di operazioni di competenza delle società del Gruppo) delle operazioni con parti correlate di maggiore rilievo, per tali intendendosi: (i) le operazioni atipiche o inusuali; (ii) le operazioni di controvalore superiore a 25 milioni di euro (fatta eccezione per quelle, in precedenza richiamate, che presentano un limitato profilo di rischio per la Società e per il Gruppo); (iii) le ulteriori operazioni che il Comitato per il controllo interno ritiene di sottoporre all'esame del Consiglio. Le operazioni di controvalore pari o inferiore a 25 milioni di euro nelle quali la correlazione sussiste con un Amministratore o un Sindaco effettivo di Enel, ovvero con un dirigente con responsabilità strategiche della Società o del Gruppo (o con una parte correlata per il tramite di tali soggetti) sono sempre sottoposte al preventivo esame del Comitato per il controllo interno.

Per ciascuna delle operazioni con parti correlate sottoposte alla sua preventiva approvazione o valutazione, il Consiglio di Amministrazione riceve un'adeguata informativa su tutti gli elementi di rilievo, e le relative deliberazioni provvedono a motivare adeguatamente le ragioni e la convenienza delle operazioni stesse per la Società e il Gruppo. È inoltre previsto che il Consiglio di Amministrazione riceva dettagliata informativa in merito alla intervenuta esecuzione delle operazioni sulla cui approvazione o valutazione abbia deliberato.

Al fine di evitare che un'operazione con parti correlate venga conclusa a condizioni difformi da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate, è data facoltà tanto al Comitato per il controllo interno quanto al Consiglio di Amministrazione di fare ricorso – in funzione della natura, del valore o delle altre caratteristiche dell'operazione – all'assistenza di uno o più esperti indipendenti, selezionati tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza.

Qualora la correlazione sussista con un Amministratore della Società o con una parte correlata per il suo tramite, l'Amministratore interessato deve informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse, allontanandosi dalla riunione consiliare al momento della deliberazione ove ciò non pregiudichi la permanenza del *quorum* costitutivo ovvero il Consiglio di Amministrazione non disponga altrimenti.

Qualora la correlazione sussista con l'Amministratore Delegato della Società o con una parte correlata per il suo tramite, in aggiunta a quanto sopra egli si astiene dal compimento dell'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. Qualora la correlazione sussista con uno dei Sindaci effettivi della Società o con una parte correlata per il loro tramite, il Sindaco interessato provvede a informare tempestivamente gli altri Sindaci e il Presidente del Consiglio di Amministrazione circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse.

È infine previsto un sistema di comunicazioni e attestazioni inteso a far emergere tempestivamente, fin dalla fase delle negoziazioni, le operazioni con parti correlate che vedono coinvolti gli Amministratori e i Sindaci effettivi di Enel, nonché i dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Gruppo (o parti correlate per il tramite di tali soggetti).

Trattamento delle informazioni societarie

Fin dal febbraio 2000 il Consiglio di Amministrazione ha approvato un apposito regolamento (integrato nel mese di marzo 2006) per la gestione e il trattamento delle informazioni riservate, contenente anche le procedure per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni concernenti la Società e il Gruppo, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate. Gli Amministratori e i Sindaci sono tenuti a rispettare le previsioni contenute in tale regolamento e a mantenere comunque riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti.

Il regolamento è finalizzato a preservare la segretezza delle informazioni riservate, assicurando al contempo che l'informativa al mercato relativa a dati aziendali sia corretta, completa, adeguata, tempestiva e non selettiva.

Il regolamento rimette in via generale alla responsabilità dell'Amministratore Delegato della Società e degli Amministratori Delegati delle società del Gruppo la gestione delle informazioni riservate di rispettiva competenza, disponendo che la divulgazione delle informazioni relative alle singole controllate debba comunque avvenire d'intesa con l'Amministratore Delegato della Capogruppo.

Il regolamento stesso istituisce inoltre specifiche procedure da osservare per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni di carattere aziendale – soffermandosi in particolare sulla divulgazione delle informazioni privilegiate – e disciplina attentamente le modalità attraverso cui gli esponenti aziendali entrano in contatto con la stampa e altri mezzi di comunicazione di massa (ovvero con analisti finanziari e investitori istituzionali).

A seguito del recepimento nell'ordinamento italiano della disciplina comunitaria in materia di *market abuse* e dell'entrata in vigore della normativa secondaria dettata dalla CONSOB, a decorrere dal mese di aprile 2006 la Società ha provveduto a istituire (e a tenere regolarmente aggiornato) un registro di Gruppo in cui risultano

iscritte le persone, fisiche o giuridiche, che hanno accesso a informazioni privilegiate in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte per conto della Società ovvero di società del Gruppo. Tale registro ha la finalità di sensibilizzare i soggetti ivi iscritti sul valore delle informazioni privilegiate di cui dispongono, agevolando al contempo lo svolgimento delle attività di vigilanza della CONSOB sul rispetto delle norme previste a tutela dell'integrità dei mercati. Sempre a seguito del recepimento nell'ordinamento italiano della disciplina comunitaria in materia di *market abuse* e dell'entrata in vigore della normativa secondaria dettata dalla CONSOB, a decorrere dal mese di aprile 2006 risulta avere subito profonde modifiche la disciplina dell'*internal dealing*, ossia della trasparenza sulle operazioni aventi a oggetto azioni della Società e strumenti finanziari a esse collegati compiute dai maggiori azionisti, da esponenti aziendali e da persone a essi strettamente legate.

La disciplina di fonte comunitaria ha sostituito quella in precedenza adottata da Borsa Italiana e che, con effetto dal mese di gennaio 2003, aveva regolato tale materia. Dal mese di aprile 2006 risulta quindi venuta meno anche l'applicabilità del codice di comportamento di Gruppo in materia di *internal dealing* (c.d. *Dealing Code*), adottato dal Consiglio di Amministrazione nel mese di dicembre 2002 in attuazione della disciplina dettata da Borsa Italiana.

La vigente disciplina in materia di *internal dealing* trova applicazione alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio di azioni Enel ovvero di strumenti finanziari a esse collegati compiute da "soggetti rilevanti". In tale ultima categoria rientrano gli azionisti in possesso di almeno il 10% del capitale della Società, gli Amministratori e i Sindaci effettivi di Enel, nonché ulteriori 17 posizioni dirigenziali attualmente individuate in ambito aziendale in base alla normativa di riferimento, in quanto aventi regolare accesso a informazioni privilegiate e titolate ad adottare decisioni di gestione suscettibili di incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Enel.

Gli obblighi di trasparenza trovano applicazione a tutte le sopra indicate operazioni il cui controvalore complessivo raggiunga i 5.000 euro su base annua, anche se compiute da persone strettamente legate ai "soggetti rilevanti".

Nell'emanare le misure di attuazione della normativa di riferimento in materia, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno prevedere l'obbligo di astensione per i "soggetti rilevanti" (diversi dagli azionisti in possesso di una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale della Società) dall'effettuare operazioni soggette alla disciplina dell'*internal dealing* durante due *blocking period* della durata indicativa di un mese ciascuno, collocati a ridosso dell'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e della relazione finanziaria semestrale da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Tale iniziativa del Consiglio di Amministrazione è stata ispirata dalla volontà di innalzare gli *standard di governance* della Società rispetto alla normativa di riferimento, mantenendo in vigore una previsione già contenuta nel *Dealing Code* di Gruppo e intesa a prevenire il compimento di operazioni da parte dei "soggetti rilevanti" che il mercato potrebbe percepire come sospette, in quanto effettuate durante periodi dell'anno particolarmente delicati per l'informativa societaria.

Rapporti con gli investitori istituzionali e con la generalità dei soci

La Società, fin dal momento della quotazione delle proprie azioni in Borsa, ha ritenuto conforme a un proprio specifico interesse – oltre che a un dovere nei confronti del mercato – l'instaurazione di un dialogo continuativo, fondato sulla comprensione reciproca dei ruoli, con la generalità degli azionisti nonché con gli

investitori istituzionali; dialogo destinato comunque a svolgersi nel rispetto delle norme e delle procedure che disciplinano la divulgazione di informazioni privilegiate. Si è al riguardo valutato, anche in considerazione delle dimensioni del Gruppo, che tale dialogo potesse essere agevolato dalla costituzione di strutture aziendali dedicate.

Si è provveduto pertanto a istituire nell'ambito della Società (i) un'area *investor relations*, attualmente collocata all'interno della funzione "Amministrazione, Finanza e Controllo" e (ii) un'area preposta a dialogare con la generalità degli azionisti in seno alla "Segreteria Societaria".

Inoltre, si è ritenuto di favorire ulteriormente il dialogo con gli investitori attraverso un adeguato allestimento dei contenuti del sito internet della Società (www.enel.com, sezione investitori), all'interno del quale possono essere reperiti sia informazioni di carattere economico-finanziario (bilanci, relazioni semestrali e trimestrali, presentazioni alla comunità finanziaria, stime degli analisti e andamento delle contrattazioni di Borsa concernenti gli strumenti finanziari emessi dalla Società), sia dati e documenti aggiornati di interesse per la generalità degli azionisti (comunicati stampa, composizione degli organi sociali di Enel, relativo statuto sociale e regolamento delle Assemblee, informazioni e documenti relativi alle Assemblee, documenti in tema di *corporate governance*, Codice etico, modello organizzativo e gestionale ex decreto legislativo n. 231/2001, nonché uno schema generale di articolazione del Gruppo).

Assemblee

Il richiamo contenuto nel Codice di Autodisciplina a considerare l'Assemblea quale importante occasione di confronto tra azionisti e Consiglio di Amministrazione (pur in presenza di un'ampia diversificazione delle modalità di comunicazione delle società quotate con i propri soci, gli investitori istituzionali e il mercato) è stato attentamente valutato e pienamente condiviso dalla Società, che ha ritenuto opportuno – oltre ad assicurare la regolare partecipazione dei propri Amministratori ai lavori assembleari – adottare specifiche misure intese a valorizzare adeguatamente l'istituto assembleare.

Ai sensi della normativa vigente, l'Assemblea degli Azionisti è competente a deliberare tra l'altro, in sede ordinaria o straordinaria, in merito (i) alla nomina e alla revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale e circa i relativi compensi e responsabilità, (ii) all'approvazione del bilancio e alla destinazione degli utili, (iii) all'acquisto e alla alienazione delle azioni proprie, (iv) ai piani di azionariato, (v) alle modificazioni dello statuto sociale, (vi) all'emissione di obbligazioni convertibili. Le deliberazioni vengono adottate con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel comune dove ha sede la Società, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.

Lo statuto, come modificato dal Consiglio di Amministrazione nel mese di febbraio 2009 in adeguamento alle disposizioni del Testo Unico della Finanza, prevede che l'Assemblea ordinaria debba essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto prevede inoltre che possa intervenire in Assemblea solamente chi abbia depositato le azioni almeno due giorni prima della data fissata per la singola riunione e non le abbia ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

In tal modo si è inteso soddisfare l'interesse della Società a conoscere in anticipo l'identità e il numero degli azionisti legittimati a intervenire in Assemblea – anche ai fini di una tempestiva e opportuna verifica circa la raggiungibilità del *quorum*

costitutivo – senza al tempo stesso pregiudicare la possibilità per questi ultimi di vendere, se del caso, le azioni già depositate (perdendo peraltro, in tale ipotesi, il diritto di intervento in Assemblea, secondo la vigente normativa di riferimento in materia).

Sulla scorta di quanto auspicato dalla legislazione speciale in materia di società quotate, si è inoltre da tempo provveduto a introdurre nello statuto della Società una specifica disposizione volta ad agevolare la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti della Società stessa e delle sue controllate, favorendo in tal modo il relativo coinvolgimento nei processi decisionali assembleari.

Lo svolgimento delle riunioni assembleari, oltre che dalla legge e dallo statuto, è disciplinato da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria del 25 maggio 2001, i cui contenuti sono allineati ai modelli più evoluti elaborati da alcune associazioni di categoria (Assonime e ABI) per le società quotate.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, oppure, in mancanza di entrambi, da altra persona delegata del Consiglio di Amministrazione; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario, salvo il caso in cui la redazione del verbale sia affidata a un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea, tra l'altro, verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea e accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da un notaio.

Con riferimento al diritto di ciascun azionista di prendere la parola sugli argomenti all'ordine del giorno, il regolamento delle Assemblee prevede che il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola, predetermini la durata degli interventi e delle repliche – di norma non superiore a dieci minuti per gli interventi e a cinque minuti per le repliche – al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento può essere avanzata dal momento della costituzione dell'Assemblea e – salvo diverso termine indicato dal Presidente – fino a quando il Presidente medesimo non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi ovvero dopo ciascun intervento. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.

Si segnala che la disciplina di legge che regola i principali meccanismi di funzionamento delle Assemblee di società con azioni quotate – per i profili concernenti, tra l'altro, i termini di convocazione delle Assemblee, il numero di adunanze, i *quorum*, l'esercizio dei diritti di convocazione e integrazione dell'ordine del giorno da parte delle minoranze azionarie, l'intervento e il voto, l'informativa pre-assembleare, le deleghe di voto, l'identificazione dei soci, l'introduzione della c.d. *record date* ai fini del riconoscimento della legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea – è destinata a formare oggetto di significativi mutamenti a seguito del recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2007/36/CE (relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società con azioni quotate) di recente intervenuta con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, le cui rilevanti novità in materia troveranno applicazione a decorrere dalle Assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010.

Codice etico

La consapevolezza dei risvolti sociali e ambientali che accompagnano le attività svolte dal Gruppo, unitamente alla considerazione dell'importanza rivestita tanto da un approccio cooperativo con gli *stakeholder* quanto dalla buona reputazione del Gruppo stesso (sia nei rapporti interni sia verso l'esterno), hanno ispirato la stesura del Codice etico di Gruppo, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nel marzo 2002 e aggiornato nel marzo 2004 e, da ultimo, nel settembre 2009.

Tale codice esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari, regolando e uniformando i comportamenti aziendali su *standard* improntati alla massima trasparenza e correttezza verso tutti gli *stakeholder*. In particolare, il Codice etico si articola in:

- > principi generali nelle relazioni con gli *stakeholder*, che definiscono i valori di riferimento cui il Gruppo si ispira nello svolgimento delle varie attività. Nell'ambito di tali principi si ricordano in particolare: l'onestà, l'imparzialità, la riservatezza, la valorizzazione dell'investimento azionario, il valore delle risorse umane, la trasparenza e completezza dell'informazione, la qualità dei servizi, la tutela dell'ambiente;
- > criteri di condotta verso ciascuna classe di *stakeholder*, che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali i collaboratori di Enel sono tenuti ad attenersi per garantire il rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici;
- > meccanismi di attuazione, che descrivono il sistema di controllo preordinato ad assicurare l'osservanza del Codice etico e il suo continuo miglioramento.

La revisione del Codice etico attuata nel settembre 2009 ha preso le mosse dall'esigenza di aggiornare tale documento alla luce delle modifiche normative e organizzative intervenute dalla sua ultima edizione, nonché dall'intento di allinearne ulteriormente i contenuti alla *best practice* internazionale. Tra gli interventi più significativi effettuati in tale occasione si segnalano (i) l'aggiornamento della missione aziendale, (ii) il recepimento del divieto di porre in essere sul luogo di lavoro episodi di intimidazione, *mobbing* e *stalking*, (iii) la espressa previsione dell'obbligo per i fornitori di rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché (iv) l'esclusione in linea di principio della possibilità per le società del Gruppo di aderire a richieste di contributi negli ambiti di attività in cui risulta operare Enel Cuore Onlus.

Modello organizzativo e gestionale

Nel mese di luglio 2002 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato un modello organizzativo e gestionale rispondente ai requisiti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (ma di fatto penale) a carico delle società per alcune tipologie di reati commessi dai relativi Amministratori, dirigenti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio delle società stesse.

Tale modello è coerente nei contenuti con quanto disposto dalle linee guida elaborate in materia da associazioni di categoria e con la *best practice* statunitense e rappresenta un ulteriore passo verso il rigore, la trasparenza e il senso di responsabilità nei rapporti interni e con il mondo esterno, offrendo al contempo agli azionisti adeguate garanzie di una gestione efficiente e corretta.

Il modello in questione – concepito quale strumento da adottare da parte di tutte le società italiane del Gruppo – si compone di una "parte generale" (in cui vengono descritti, tra l'altro, i contenuti del decreto legislativo n. 231/2001, gli obiettivi e il funzionamento del modello, i compiti dell'organo di controllo chiamato a vigilare sul

funzionamento e l'osservanza del modello stesso e di curare il suo aggiornamento, i flussi informativi, il regime sanzionatorio) e di distinte "parti speciali", concernenti le diverse tipologie di reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001 e che il modello stesso intende prevenire.

Nel corso del 2006 il modello organizzativo e gestionale ha formato oggetto di una complessiva rivisitazione, essendosi provveduto da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato per il controllo interno, (i) a un aggiornamento della "parte generale" e delle "parti speciali" relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione e ai reati societari, al fine di tenere conto delle pronunce giurisprudenziali e dell'esperienza applicativa maturata durante i primi anni di attuazione del modello, nonché (ii) all'approvazione di nuove "parti speciali" concernenti i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati contro la personalità individuale e i reati e gli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato.

Nel mese di febbraio 2008 il Consiglio di Amministrazione ha approvato un'ulteriore "parte speciale" del modello in questione, relativa ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro.

In tale occasione il Consiglio di Amministrazione ha inoltre disposto un aggiornamento della configurazione dell'organo di controllo chiamato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso e di curare il suo aggiornamento, la cui composizione è stata trasformata da monocratica in collegiale al fine di allinearne le caratteristiche alla prassi prevalente presso le maggiori società quotate e agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza.

In base al regolamento dell'organo di controllo approvato dal Consiglio di Amministrazione nel mese di maggio 2008, tale organo può essere composto da tre a cinque membri nominati dal Consiglio stesso e possono entrare a farne parte componenti sia interni sia esterni alla Società e al Gruppo, dotati di specifica competenza ed esperienza professionale (in ogni caso è prevista la presenza del responsabile della funzione "Audit" della Società). Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per il controllo interno, ha quindi nominato quali componenti l'organo di controllo – oltre al responsabile della funzione "Audit" – il responsabile della funzione "Segreteria Societaria" e il responsabile della funzione "Legale" della Società, in quanto figure dotate di specifiche competenze professionali in merito all'applicazione del modello e non direttamente coinvolte in attività operative.

Nel mese di giugno 2009 il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto, su proposta del Comitato per il controllo interno, (i) a un aggiornamento sia della "parte generale" sia della "parte speciale" concernente i reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, al fine di tenere conto dell'esperienza applicativa maturata, delle pronunce giurisprudenziali e degli aggiornamenti normativi intervenuti, nonché (ii) all'approvazione di una nuova "parte speciale" concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, inclusi dalla legislazione più recente tra i reati "presupposto" della responsabilità disciplinata dal decreto legislativo n. 231/2001.

Nel corso del 2009 l'organo di controllo ha vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del modello e ha promosso – nell'ambito delle consuete iniziative formative necessarie a garantire un costante aggiornamento dei dipendenti sui contenuti del modello stesso – un apposito evento di formazione dedicato al tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Piano “tolleranza zero alla corruzione”

Nel mese di giugno 2006 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'adozione del piano di “tolleranza zero alla corruzione - TZC”, al fine di sostanziare l'adesione di Enel al *Global Compact* (programma d'azione promosso dall'ONU nel 2000) e al PACI - *Partnership Against Corruption Initiative* (iniziativa sponsorizzata dal *World Economic Forum* di Davos nel 2005).

Il piano TZC non sostituisce né si sovrappone al Codice etico e al modello organizzativo e gestionale adottato ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, ma rappresenta un approfondimento relativo al tema della corruzione inteso a recepire una serie di raccomandazioni per l'implementazione dei principi formulati in materia da *Transparency International*.

Vengono di seguito allegate tre tabelle che sintetizzano alcune delle informazioni contenute nella seconda sezione del documento.

TABELLA 1: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI DI ENEL

Consiglio di Amministrazione										Comitato controllo interno		Comitato remunerazioni		Eventuale Comitato nomine		Eventuale Comitato esecutivo	
Carica	Componenti	Esecutivi	Non esecutivi	Indipendenti		Altri incarichi	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
				IUI *****	C.A. *****												
Presidente	Gnudi Piero	X				100%	1										
AD/Direttore Generale	Conti Fulvio	X				100%	2										
Consigliere	Ballo Giulio (*)		X	X	X	85%	1			X	89%						
Consigliere	Codogno Lorenzo		X			95%	-	X	77%						Non esistente	Non esistente	
Consigliere	Costi Renzo (*)		X	X	X	100%	1	X	100%								
Consigliere	Fantozzi Augusto (*)		X	X	X	95%	3			X	100%						
Consigliere	Luciano Alessandro		X	X	X	100%	1	X	100%								
Consigliere	Napolitano Fernando		X			85%	1			X	100%						
Consigliere	Iosi Gianfranco		X	X	X	90%	-	X	100%								

Quorum richiesto per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione: 1% del capitale sociale.

Numero riunioni svolte durante l'esercizio 2009: CdA: 20; Comitato controllo interno: 13; Comitato remunerazioni: 9; Comitato nomine: N.A.; Comitato esecutivo: N.A.

NOTE

* La presenza dell'asterisco indica che l'Amministratore è stato designato attraverso liste presentate dalle minoranze azionarie.

** In questa colonna è indicato il numero di incarichi ricoperti dal soggetto interessato negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni individuate in base alla policy formulata al riguardo dal Consiglio di Amministrazione. A tale riguardo si segnala che nel corso del 2009 i Consiglieri di amministrazione di Enel hanno rivestito i seguenti incarichi da ritenersi rilevanti a tale fine:

- > Piero Gnudi: Consigliere di amministrazione di Unicredit SpA;
- > Fulvio Conti: Consigliere di amministrazione di Barclays Plc e di AON Corporation;
- > Giulio Ballo: Consigliere di amministrazione di RCS Quotidiani SpA;
- > Renzo Costi: Consigliere di amministrazione della Società editrice "Il Mulino" SpA;
- > Augusto Fantozzi: commissario straordinario di Alitalia SpA; Consigliere di amministrazione di Ferretti SpA; presidente del Collegio Sindacale di Hewlett Packard Italia Srl;
- > Alessandro Luciano: Consigliere di amministrazione di Livingston SpA;
- > Fernando Napolitano: Amministratore Delegato di Booz & Company Italia Srl.

*** In queste colonne è indicata con una "X" l'appartenenza di ciascun Amministratore ai comitati.

**** In queste colonne sono indicate le percentuali di partecipazione di ciascun Amministratore alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei comitati. Tutti i casi di assenza sono stati adeguatamente giustificati.

***** In questa colonna è segnalato con una "X" il possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i Sindaci di società con azioni quotate dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza, richiamato per quanto riguarda gli Amministratori dall'art. 147 ter, comma 4, dello stesso Testo Unico della Finanza. In base a quanto indicato dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza non possono qualificarsi indipendenti:

- (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ. (vale a dire in stato di interdizione, inabilitazione, fallimento, o che abbiano subito una condanna a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi);
- (b) i coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società, nonché gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle società da essa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- (c) coloro che sono legati alla Società ovvero alle società da essa controllate, ovvero alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società e ai soggetti di cui alla precedente lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

***** In questa colonna è segnalato con una "X" il possesso dei requisiti di indipendenza indicati nell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate. In particolare, in base a quanto indicato nel criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, un Amministratore dovrebbe di norma ritenersi privo dei requisiti di indipendenza nelle seguenti ipotesi:

- (a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- (b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

- (c) se, direttamente o indirettamente (per esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- > con l'emittente, con una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- > con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti.

A tale riguardo il Consiglio di Amministrazione della Società, nel mese di febbraio 2010, ha individuato i seguenti parametri quantitativi applicabili ai rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale da ultimo indicati:

- > rapporti di natura commerciale o finanziaria: (i) il 5% del fatturato annuo dell'impresa o dell'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner, e/o (ii) il 5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo Enel che risultino riconducibili alla stessa tipologia di rapporti contrattuali;

- > prestazioni professionali: (i) il 5% del fatturato annuo dell'impresa o dell'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner, e/o (ii) il 2,5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo Enel che risultino riconducibili a incarichi di natura similare.

Il superamento di tali parametri dovrebbe precludere in linea di principio - salva la concorrenza di specifiche circostanze - la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina in capo all'Amministratore non esecutivo cui trovano applicazione.

- (d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

- (e) se è stato Amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

- (f) se riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di Amministratore;

- (g) se è socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;

- (h) se è uno stretto familiare - di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

(1) Si segnala che, in base a quanto disposto dal criterio applicativo 3.C.2 del Codice di Autodisciplina, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente (anche ai fini di quanto indicato nelle ulteriori lettere del criterio applicativo 3.C.1): il rappresentante legale, il Presidente dell'ente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

(2) Il commento all'art. 3 del Codice di Autodisciplina afferma al riguardo che "in linea di principio, dovrebbero essere giudicati come non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata Amministratore indipendente".

TABELLA 2: COLLEGIO SINDACALE DI ENEL

Carica	Componenti	Percentuale di partecipazione alle riunioni del Collegio	Numero di incarichi (**)
Presidente	Fontana Franco (*)	100%	13
Sindaco effettivo	Conte Carlo	94%	11
Sindaco effettivo	Mariconda Gennaro	76%	1
Sindaco supplente	Giordano Giancarlo	N.A.	-
Sindaco supplente	Sbordoni Paolo (*)	N.A.	-

Numero riunioni svolte durante l'esercizio 2009: 17

Quorum richiesto per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale: 1% del capitale sociale.

NOTE

* La presenza dell'asterisco indica che il Sindaco è stato designato attraverso liste presentate dalle minoranze azionarie.

** In questa colonna è indicato il numero di incarichi che il soggetto interessato ha dichiarato di ricoprire negli organi di amministrazione e di controllo di società di capitali italiane.

TABELLA 3: ALTRE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

	SI	NO	Sintesi delle motivazioni dell'eventuale scostamento dalle raccomandazioni del Codice
Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate			
Il CdA ha attribuito deleghe definendone:	X		
a) limiti	X		
b) modalità d'esercizio	X		
c) e periodicità dell'informativa?	X		
Il CdA si è riservato l'esame e l'approvazione preventiva delle operazioni aventi un particolare rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario (incluse le operazioni con parti correlate)?	X		
Il CdA ha definito linee guida e criteri per l'identificazione delle operazioni "significative"?	X		
Le linee guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione?	X		
Il CdA ha definito apposite procedure per l'esame e l'approvazione delle operazioni con parti correlate?	X		
Le procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate sono descritte nella relazione?	X		
Procedure della più recente nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale			
Il deposito delle candidature alla carica di Amministratore è avvenuto con almeno 10 giorni (*) di anticipo?	X		
Le candidature alla carica di Amministratore erano accompagnate da esauriente informativa circa le caratteristiche personali e professionali dei candidati?	X		
Le candidature alla carica di Amministratore erano accompagnate dall'indicazione dell'idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti?	X		
Il deposito delle candidature alla carica di Sindaco è avvenuto con almeno 10 giorni (*) di anticipo?	X		
Le candidature alla carica di Sindaco erano accompagnate da esauriente informativa circa le caratteristiche personali e professionali dei candidati?	X		
Assemblee			
La Società ha approvato un regolamento di assemblea?	X		
Il regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove esso è ottenibile/scaricabile)?	X		
Controllo interno			
La Società ha nominato il preposto al controllo interno?	X		
Il preposto è gerarchicamente indipendente da responsabili di aree operative?	X		
Inquadramento organizzativo del preposto al controllo interno			Responsabile della funzione "Audit" della Società
Investor relations			
La Società ha nominato un responsabile <i>investor relations</i> ?	X		
Unità organizzativa e riferimenti del responsabile <i>investor relations</i>			Rapporti con investitori istituzionali: <i>Investor Relations</i> - Viale Regina Margherita, 137 00198 Roma - tel. 0683057975 - fax 0683053771 e-mail: investor.relations@enel.com Rapporti con azionisti individuali: Segreteria Societaria - Viale Regina Margherita, 137 00198 Roma - tel. 0683054000 - fax 0683052129 e-mail: azionisti.retail@enel.com

(*) Si osserva che il termine raccomandato per il deposito delle liste di candidati Amministratori e Sindaci è stato elevato da 10 a 15 giorni nella edizione 2006 del Codice di Autodisciplina. L'indicato termine di 10 giorni risulta applicabile alla Società in forza di quanto disposto dalla normativa in materia di privatizzazioni (art. 4, legge 30 luglio 1994, n. 474). L'applicazione di tale disciplina speciale vorrà meno a decorrere dalle Assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010, secondo quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27.

PAGINA BIANCA